Articolo 79 Permessi e licenze

- 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il **tempo strettamente necessario** per la **partecipazione a ciascuna seduta** dei rispettivi **consigli** e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (50)
- 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
- 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle **giunte comunali**, provinciali, metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, **ovvero facenti parte delle commissioni consiliari** o circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle **commissioni comunali** previste per legge, ovvero membri delle **conferenze del capogruppo** e degli organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro **effettiva durata**. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il **tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.** PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
- 4. I componenti degli **organi esecutivi** dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali, e i **presidenti dei consigli comunali**, provinciali e circoscrizionali, nonche' i **presidenti dei gruppi consiliari** delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di **assentarsi dai rispettivi posti di lavoro** per un massimo di **24 ore lavorative al mese**, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. ((96))
- 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad **ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili** qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 80 Oneri per permessi retribuiti

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. ((Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.)) L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.